



Allegato alla d.c.c. n. 8 del 30/04/2016

COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera C.C. n. 14 del 19/05/2014
Modificato con delibera C.C. n.5 del 18/06/2015
Modificato con delibera C.C. n.8 del 30/04/2016

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Applicazione temporale
- Art. 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile
- Art. 5. Articolazione tariffaria
- Art. 6. Utenze domestiche
- Art. 7. Utenze non domestiche
- Art. 8. Tributo giornaliero

TITOLO II – ESCLUSIONI, ESENZIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Esenzioni
- Art. 11. Servizio attivo e fuori zona
- Art. 12. Incentivi per la raccolta differenziata
- Art. 12bis. Riduzioni per il compostaggio
- Art. 13. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 14. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 15. Scuole statali
- Art. 16. Agevolazioni sociali
- Art. 17. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO III – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 18. Dichiarazione
- Art. 19. Accertamento
- Art. 20. Riscossioni

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Allegati

- All. A:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs del 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito del Comune di Pievepelago.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il testo unico delle entrate comunali, le leggi ed i regolamenti vigenti.
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata da specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

Articolo 2. definizioni

1. Al fini dell'applicazione del tributo:
 - a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
 - b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristori;

c) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino al loro termine e comunque fino alla data di inizio dell'occupazione se precedente;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

i) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione simile e non più utilizzati per tali scopi e che non siano stati oggetto di interventi edilizi, di cui all'art. 5 della LRL 31/2002 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli interventi, relativi al rifacimento della copertura, privi di utenze e non dotate di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti, e situati in zona agricola o in zona B3 come individuata dal PRG vigente.

l) immobili aventi vincoli storici definiti "capanne celtiche" non utilizzate, prive di allacci e non dotate di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuote.

Articolo 5. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Per utenza domestica si intendono le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze come garage, cantine, magazzini e autorimesse.
3. Per utenza non domestica si intendono le restanti superfici, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
4. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del comma 652 della legge 27/12/2013 n. 147 e sono riportati nella tabella allegata sotto la lettera A) del presente regolamento.
5. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
6. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 6. Utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata alla superficie dei locali.

2. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche anche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 7. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nell'allegato A del presente regolamento) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza si considera l'attività effettivamente svolta.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con il canone di occupazione del suolo pubblico ovvero in mancanza con la COSAP dal titolare o gestore di detti canoni o tasse di occupazione.

TITOLO II - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

1 bis) Quanto sopra esposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L'esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all'effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge e regolamenti che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti

2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, e salvo che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria non sono soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);

b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alle disposizioni regolamentari vigenti.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando, ai fini della determinazione della tariffa, le percentuali di abbattimento all'intera superficie su cui l'attività è svolta come indicato nel seguente elenco:

attività	Percentuale di abbattimento
Autocarrozzerie, autofficine elettrauto	20%
Lavanderie a secco	30%
Tipografie, stamperie e serigrafie	20%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici Ambulatori dentistici, odontotecnici,	20%
Gommisti	10%
Autolavaggi e autorimessaggi	20%
Caseifici	20%
Attività di ristorazione e simili	15%
Case di riposo	20%

a) Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

b) Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.)

c)Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 10. ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- b) i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c;
- c) i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali;
- d) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Articolo 11. Servizio attivo e fuori zona

1. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In ogni caso, ai fini del riconoscimento della riduzione, l'interruzione dovrà superare la durata continuativa di 30 giorni.

2. Per le utenze che si trovano nelle zone non servite si applica una riduzione pari al 70% della tariffa. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 400. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.

3.La riduzione di cui sopra decorre dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.

4.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 12. Incentivi per la raccolta differenziata

1. L'Ente riconosce incentivi alle utenze domestiche per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti presso l'Isola Ecologica di Pievepelago.

2. A favore delle utenze domestiche più virtuose che effettuano il conferimento differenziato dei rifiuti direttamente alla propria Isola ecologica, è prevista una riduzione della tassa dovuta che tenga conto delle quantità e qualità di rifiuti conferiti. Nei limiti delle risorse economiche che verranno messe a disposizione dall'Ente, l'agevolazione sarà concessa ad un numero di utenze domestiche limitato che saranno risultate più virtuose sulla base di apposita graduatoria da redigersi a consuntivo da parte del proprio Ufficio Tributi.

L'agevolazione potrà essere differenziata nel suo ammontare in ragione del posizionamento dei aventi diritto in detta graduatoria. Il riconoscimento dell'agevolazione avrà valore annuale ovvero con riferimento all'applicazione della tassa dovuta per l'anno al quale è riferita la graduatoria: per ogni anno d'imposta si procederà a redigere distinta graduatoria. A tal fine è stato istituito apposito sistema di rilevazione automatizzato che permetta ad ogni conferimento di individuare il soggetto conferente, la quantità ed eventualmente anche la tipologia di rifiuti conferiti, rendendo possibile una contabilizzazione finale. A prescindere dall'agevolazione riconosciuta, il contribuente dovrà comunque versare obbligatoriamente la somma minima di € 20,00 a titolo di tassa più addizionali di legge. L'agevolazione non darà comunque diritto ad alcun rimborso di somme al contribuente. La Giunta Comunale adotterà nell'ambito delle proprie competenze apposito atto con il quale verranno stabiliti limiti, termini e modalità di riconoscimento dell'agevolazione, dando atto che l'incentivo non potrà essere maggiore o uguale all'importo del tributo dovuto.

Articolo 12 bis : Riduzione per compostaggio aerobico

1. Alle utenze **domestiche**, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 5% della tariffa.
2. **Alle imprese agricole e florovivaistiche** che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 5% della tariffa.
3. La riduzione è subordinata alla presentazione all'avvio, di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i propri effetti dal giorno della presentazione e ha

effetto anche per le annualità successive. La cessazione anche in corso d'anno dell'attività di compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l'intero anno di riferimento. La riduzione verrà applicata a consuntivo, riducendo la tassa dovuta per l'anno successivo a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e da materiale fotografico comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.

4. La presentazione della suddetta dichiarazione, autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio.
5. In caso di altre riduzioni applicate, è possibile il cumulo con la riduzione di cui al presente articolo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17 del Regolamento Tari

Articolo 13. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la tariffa è ridotta del:

- a) A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, la Tari è applicata, per ciascun anno d'imposta, in misura ridotta di due terzi
- b) 70% per ex stalle o ex fienili non utilizzati, in stato di precaria conservazione (non oggetto di riattamento o d'intervento edilizio salvo il rifacimento tetto);
- c) 50% sulla parte eccedente i 50 mq. per i locali aventi superficie superiore a 50 mq., a destinazione agricola, artigianale, commerciale o industriale (ex officine, ex depositi attrezzi) e non più utilizzati per tali scopi, posti a servizio delle abitazioni ed esclusivamente utilizzati come pertinenze delle stesse.
- d) 50% per le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ma nelle quali risultano presenti gli arredi ;
- e) 50% per le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredi e con contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ma con consumi pari a zero

2. Le riduzioni di cui ai punti a) b) c) d) e) decorrono dal 1 Gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione e producono effetti anche per successivi salvo che non risultino mutate le condizioni che danno diritto alla riduzione. In tal ultima ipotesi, il contribuente è tenuto nei termini di legge a denunciare le variazioni intercorse, che determinano la modificazione o la cessazione del diritto alla riduzione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 14. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, in considerazione degli ampi spazi utilizzati ma della loro ridotta capacità a produrre rifiuti, è concessa una riduzione della tariffa del:

a) 10% a favore dei campeggi, alberghi, pensioni;

b) 20 % a favore dei cinema e sale di proiezione laddove la superficie tassabile supera mq.400;

c) 20 % a favore dei locali ed aree di proprietà ed utilizzati da Enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 ed a condizione che l'utilizzo sia stagionale per un massimo di sei mesi.

d) 50%, per le aree scoperte operative , compresi i magazzini all'aperto

e) 50% per le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ect).

2. Agevolazione per il riciclo dei rifiuti:

a) del 10% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=kg/mq$ anno) per i mq. tassati;

b) del 30% nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati

dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico ($qs=Kg/mq.anno$) per i mq. tassati

La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta sul modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione dei rifiuti), nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

3. Le domande per ottenere le agevolazioni di cui al punto 1) del presente articolo devono essere presentate entro il 30 Gennaio successivo alla maturazione del diritto alla riduzione e producono effetti anche per successivi salvo che non risultino mutate le condizioni che danno diritto all'agevolazione. In tal ultima ipotesi, il contribuente è tenuto nei termini di legge a denunciare le variazioni intercorse, che determinano la modificazione o la cessazione del diritto alla riduzione.

4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.

5. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 15. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO. 16-Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimi fissati annualmente dal Comune stesso..

3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

4. L'entità della agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.

5. Sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

a) abbattimento del 20% della tariffa a favore dei nuclei familiari (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazione anagrafiche) in cui sia presente un disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 4 della Legge 104/92;

b) abbattimento del 30% della tariffa a favore dei nuclei familiari (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazione anagrafiche) in cui sia presente un disabile con handicap accertato ai sensi degli artt. 3 comma 3 e 4 della Legge 104/92;

c) abbattimento del 70% della tariffa per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che si trovino in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino utilizzate (allegare certificato di ricovero);

d) abbattimento del 20% della tariffa a favore delle abitazioni con unico occupante, ultrasessantacinquenne, che abbia un reddito complessivo netto, per l'anno di imposta precedente a quello di imposizione, non superiore a 7.000,00 euro;

6. Le riduzioni di cui ai punti a. e b. non sono cumulabili.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

ARTICOLO 17- Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Per le utenze domestiche, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, di cui agli articoli 11,13, 16 del presente regolamento, queste sono cumulabili fino al limite massimo dell'70% della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente libro, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che dà diritto alla riduzione più elevata della tariffa.

TITOLO III - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 18- Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legislazione vigente.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) dati identificativi del dichiarante e degli altri soggetti occupanti (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione);
 - b) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC (obbligatoria per i soggetti tenuti per legge al possesso della stessa);
 - c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo;
 - d) dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - e) dati catastali del locale o area oggetto di tassazione, sua ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno o barrato, superficie reale al netto dei muri e quella catastale;
 - f) destinazione d'uso, titolo di occupazione o detenzione;
 - g) dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale);
 - h) data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
 - i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal

presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 19. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Tale avviso è inviato direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 20- Riscossione

1. Il comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale.
2. Le somme dovute sono riscosse di norma in due rate di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 settembre dell'anno di riferimento, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 Luglio del medesimo anno. Su richiesta dell'ufficio competente, con atto della giunta comunale, tali scadenze possono essere modificate nel numero e nella data.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.21 Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.

ALLEGATO A

Categorie di utenze .

Le utenze sono suddivise nelle seguenti categorie:

CLASSE A	<ol style="list-style-type: none"> 1. Locali adibiti a biblioteche, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose- 2. Locali adibiti a scuole pubbliche e private - 3. Sale cinematografiche e teatri 4. Palestre, estetisti, saloni di bellezza, manicure e pedicure 5. Depositi di stoccaggio 6. Caserme ed uffici militari
CLASSE B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complessi commerciali all'ingrosso ivi compresi i complessi commerciali con superfici espositive. 2. Aree e complessi attrezzati per attività turistico-ricreative , 3. Locali ed aree dei laboratori ad uso industriale o artigianale, stirerie, lavanderie parrucchieri, barbieri, esclusi quelli che operano la vendita diretta.
CLASSE C	<ol style="list-style-type: none"> 3. 1. Locali ad uso abitativo e le relative pertinenze come garage, cantine, magazzini e autorimesse. 2. Locali ed aree ad uso abitativo delle collettività e delle convivenze
CLASSE D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esercizi alberghieri ivi compreso pensioni, ostelli, residenze alberghiere e rifugi.
CLASSE E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulatori, poliambulatori, studi , medici, dentistici e veterinari 2. Studi professionali e uffici commerciali 3. Istituti di credito, finanziari e assicurativi.
CLASSE F	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 2. Pubblici esercizi (ristoranti , bar , trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, discoteche, self-service, gelaterie, birrerie, pasticcerie) compresi i laboratori artigianali che operano la vendita diretta.
CLASSE G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili ivi comprese le cartolerie, tabaccherie, edicole, articoli di abbigliamento, profumerie.
CLASSE H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distributori di carburante, parcheggi o posteggi privati 2. Campeggi
CLASSE J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Discoteche, sale giochi, circoli ricreativi e sportivi con somministrazione